

Art.1) Partecipazione alle iniziative fieristiche e promozionali in Italia e all'estero – Sono ammesse a partecipare le Aziende artigiane di produzione e le PMI con sede legale e produttiva nella Regione Marche, regolarmente registrate presso le locali CCIAA, i Consorzi e le Reti di Impresa, prioritariamente quelli iscritti all'albo artigiani. La partecipazione dei Consorzi e delle Reti di Impresa può avvenire in forma diretta e/o indiretta: se diretta, il Consorzio o Rete di Impresa potrà collocare all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. In questo caso, la "domanda di ammissione" e la "dichiarazione di impegno" dovranno essere compilati con i dati del Consorzio o Rete di Impresa, la quota di partecipazione sarà versata dal Consorzio o Rete di Impresa e lo stand sarà contraddistinto con lo specifico logo del Consorzio o Rete di Impresa. Se la partecipazione è indiretta, all'interno di ogni stand assegnato al Consorzio o Rete di Impresa, potrà essere collocata una sola Azienda, la "domanda di ammissione" dovrà essere compilata con i dati dell'Azienda e la "dichiarazione di impegno" con i dati del Consorzio o Rete di Impresa, la quota di partecipazione sarà versata dal Consorzio o Rete di Impresa e lo stand sarà contraddistinto con lo specifico logo della stessa. Ai Consorzi o rete di Impresa è riservato fino al 40% del numero degli stand, da attribuire eventualmente tramite sorteggio qualora le richieste superino la disponibilità, fino ad un massimo di due spazi espositivi per ciascun Consorzio o Rete di Impresa se la partecipazione è diretta, di superficie analoga a quella riservata alle Aziende. All'Amministrazione regionale dovranno essere segnalati, all'atto della presentazione della "domanda di ammissione", i nominativi delle Aziende presentate dal Consorzio o Rete di Impresa e tutta la corrispondenza dovrà essere indirizzata, per conoscenza, anche alle Aziende. Le singole Aziende, così come pure i Consorzi o Reti di Impresa, non potranno ospitare alcuna altra impresa o marchio di altra impresa all'interno degli stand assegnati.

Art.2) Domanda di ammissione – L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione" fornito dall'Amministrazione regionale, che dovrà essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un'apposita "lista di attesa" ed ordinate in ordine cronologico. Per quanto riguarda la data di presentazione farà fede la data del timbro postale e/o la data di trasmissione risultante sul fax. La Regione Marche si potrà riservare la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze di carattere economico o di opportunità gestionale o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 10/12 Aziende. In occasione di iniziative di specifica natura e particolarmente rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, la Regione Marche potrà valutare modalità di partecipazione diverse da quelle previste.

Art.3) Modalità e quota di partecipazione - La quota di partecipazione ha natura di concorso alle spese sostenute dalla Regione Marche per la realizzazione dell'iniziativa. Tale costo copre di norma l'affitto dell'area espositiva, gli allestimenti, le utenze principali e le eventuali azioni promopubblicitarie, anche in collaborazione con altri Enti, ivi comprese attività di supporto da svolgersi prima, durante e dopo la manifestazione. Ulteriori costi, qualora non esplicitamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'Azienda o del Consorzio o della Rete di Impresa, che dovranno farvi fronte direttamente. La quota di partecipazione è unica sia per i Consorzi che per le Reti di Impresa che per le Aziende produttrici artigiane e industriali e sarà determinata di volta in volta per ogni singola iniziativa.

L'importo della quota, vale quindi come partecipazione alle spese sostenute dalla Regione Marche. La quota eccedente, a carico dell'Amministrazione regionale è definita aiuto indiretto e viene considerata aiuto in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 (che sostituisce il precedente n. 69/2001 del 12/01/2001). Pertanto, l'Amministrazione regionale informerà le Aziende o i Consorzi o reti di Impresa circa la natura dell'aiuto e chiederà il rilascio, da parte dei fruitori dell'agevolazione, di dichiarazione attestante eventuali altri aiuti pubblici ricevuti, non eccedenti l'importo di Euro 200.000,00 nei tre anni precedenti e ss.mm.. L'Amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti, potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Circa l'inserimento del nominativo nel catalogo ufficiale delle manifestazioni, detto nominativo sarà limitato alla ragione sociale o al marchio di vendita della singola Azienda partecipante o Consorzio o Rete di Impresa, senza ulteriori aggravi per la Regione Marche; pertanto, in caso di richieste di inserimento di ulteriori dati o di inesatta o maggiorata descrizione delle caratteristiche dell'Azienda o del Consorzio o della Rete di Impresa, gli oneri relativi saranno esclusivamente a carico dei partecipanti. Ogni Consorzio o Rete di Impresa è tenuto ad inviare, all'inizio di ogni anno e comunque all'atto della prima richiesta, la certificazione relativa ai nominativi delle Aziende associate, specificandone l'appartenenza al settore artigianale o industriale. I Consorzi o Reti di Impresa potranno, di conseguenza, far partecipare alle iniziative regionali solo ed esclusivamente Aziende iscritte e inserite in elenco.

Art.4) Ammissione ed assegnazione area espositiva – L'ammissione all'iniziativa è trasmessa dalla Regione Marche a mezzo comunicazione scritta e l'assegnazione delle aree espositive sarà decisa dalla Regione Marche, se non diversamente comunicato, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche e della ottimale impostazione complessiva della partecipazione regionale all'iniziativa. Le Aziende industriali possono essere ammesse alle iniziative fieristiche qualora vi siano spazi disponibili non richiesti dalle Aziende artigiane e dai Consorzi o Reti di Impresa. Non è consentito di usufruire, anche se a carico dell'Azienda o Consorzio o Rete di Impresa, di ulteriore spazio espositivo oltre quello assegnato dalla Regione Marche. La riserva di spazio espositivo può essere modificata in base ad esigenze obiettive e/o a necessità nel frattempo intervenute; in particolari circostanze, legate soprattutto ad esigenze organizzative, la Regione Marche si riserva la facoltà di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata qualora esigenze o circostanze lo richiedessero o imponessero, senza diritto alcuno da parte dell'Azienda o Consorzio o Rete di Impresa ad indennità o risarcimenti. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand Aziende o Consorzi o Reti di Impresa o marchi diversi da quelli comunicati ed ammessi, né tanto meno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario.

Art.5) Pagamento della quota di partecipazione – Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" e della "dichiarazione di impegno", l'Azienda o il Consorzio o la Rete di Impresa si impegna a versare l'ammontare della quota di partecipazione dovuta nei tempi e con le modalità che saranno comunicati dalla Regione Marche con circolari informative predisposte per ogni singola manifestazione, pena l'esclusione dalla manifestazione stessa.

Art.6) Sistemazione e presentazione campionario – L'Espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per tutta la durata della manifestazione o delegare un autorevole rappresentante. Le Aziende partecipanti alla manifestazione con la Regione Marche, sono tenute al totale rispetto del Regolamento Generale predisposto da ogni singolo ente organizzatore. E' in ogni caso vietato esporre prodotti di Aziende diverse dalla propria e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione oggetti o arredi che non siano compatibili con il presente regolamento, con l'immagine della manifestazione o della Regione Marche, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o con le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. La violazione delle predette norme comporterà l'esclusione dell'Azienda o del Consorzio dalle manifestazioni fieristiche per almeno due anni successivi dalla data della violazione stessa e l'Amministrazione regionale dovrà essere rimborsata anche di tutti i costi sostenuti, fatti salvi gli eventuali ulteriori danni recati.

Art.7) Rinunce - L'Azienda o il Consorzio o la Rete di Impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa, deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Amministrazione regionale a mezzo telefax o telegramma. Se la rinuncia avviene entro 5 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'Azienda o Consorzio o Rete di Impresa. Trascorso tale termine, L'Azienda o Consorzio o Rete di Impresa rinunciataria e non sostituita con altra Azienda, oltre a perdere la quota di partecipazione versata, sarà tenuta a rimborsare all'Amministrazione regionale tutte le spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento.

Art.8) Esclusioni – Oltre a quanto sopra riportato, sono comunque escluse dalle manifestazioni per un periodo non inferiore a due anni dalla data della contestazione, le Aziende o Consorzi o Reti di Impresa che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti alla Regione Marche; b) hanno arbitrariamente apportato modifiche allo stand assegnato; c) non si sono attenute alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all'immagine della Regione Marche; d) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici organizzatori delle manifestazioni e/o leggi del Paese ospitante; e) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di Aziende non partecipanti alla manifestazione o diversi da quanto dichiarato nel modulo di adesione.

Art.9) Foro competente – Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra la Regione Marche e le Aziende ammesse a partecipare alle manifestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona.